

## SE DIVENTIAMO NON AUTOSUFFICIENTI ALL'IMPROVVISO, SAPPIAMO COME DIFENDERE LA SALUTE NOSTRA E DI UN NOSTRO FAMILIARE?

Riportiamo il resoconto dell'incontro che ha avuto luogo a Torino il 10 maggio 2013. L'iniziativa è stata promossa nell'ambito delle attività organizzate in occasione del decennale della Fondazione e ha visto la partecipazione di circa trenta persone interessate al problema.

### La situazione attuale

Il relatore, Francesco Santanera, ha ripercorso i punti sviluppati in un suo precedente articolo pubblicato su questa rivista (1), integrati dall'esperienza maturata nel frattempo dalla Fondazione. Innanzitutto con i presenti è stato fatto il punto sulle attuali norme vigenti in base alle quali:

- neppure i nostri familiari (marito, moglie oppure i figli) possono rappresentarci nelle questioni che riguardano la nostra salute: infatti non è possibile neppure il ritiro degli esami del sangue senza una delega del diretto interessato con il suo documento di identità;

- è previsto che possiamo indicare con una procura presso il notaio una persona di nostra fiducia, affinché in caso di improvvisa perdita di conoscenza o dell'impossibilità di provvedere ai nostri impegni possa intervenire per amministrare le nostre "cose": pagare ratei del mutuo, affitto, bollette, ecc.;

- non è previsto, invece, che possiamo nominare qualcuno che ci rappresenti per i nostri bisogni di salute, fintanto che non verrà nominato un tutore e/o un amministratore di sostegno. Tenuto conto che possono passare molti mesi prima che il Tribunale provveda alla nomina, si pone il problema di chi può decidere al posto nostro. Ad esempio se proseguire le cure, anche se sono invasive, oppure poter contare su una persona di fiducia che sia in grado di rappresentare i nostri diritti e intervenire perché non veniamo dimessi dall'ospedale fintanto che non ci sono garantite le cure domiciliari o il ricovero definitivo in una Rsa.

(1) Cfr. editoriale, Francesco Santanera, "Se diventiamo non autosufficienti sono guai molto seri anche a causa del nostro disinteresse verso noi stessi", *Prospettive assistenziali*, n. 158, aprile-giugno 2007.

### Che cosa si può fare sul piano legislativo

Per decidere prima le nostre volontà, in caso di improvvisa non autosufficienza, è necessario che il Parlamento approvi la modifica del Codice civile per garantire a tutti i cittadini maggiorenni la possibilità di essere subito tutelati da una persona di loro fiducia dall'insorgere della non autosufficienza (a causa di ictus, infarto, infortuni di grave entità, ecc.) fino a quando l'autorità giudiziaria avrà provveduto a nominare un tutore o un amministratore di sostegno. Al riguardo viene segnalata la proposta di legge n. 4126 presentata nella scorsa legislatura da parte dell'On. Mimmo Lucà e altri Parlamentari il 1° marzo 2011 "Introduzione dell'articolo 432 bis del Codice civile, in materia di disposizioni per la tutela temporanea della salute in caso di impossibilità di provvedervi personalmente". A causa della chiusura anticipata dell'attività parlamentare e delle nuove elezioni (24 febbraio 2013) la suddetta proposta dovrà essere ripresentata.

### La designazione anticipata: l'esperienza attuata dalla Fondazione

In attesa che il Parlamento legiferi in materia, vi è la possibilità di designare anticipatamente una persona di nostra fiducia per il ruolo di tutore e/o di amministratore di sostegno e che potrebbe agire in nostra vece in attesa della nomina da parte del Giudice tutelare.

È una procedura non ancora prevista dalle norme vigenti, ma non vietata dalla legge. La Fondazione promozione sociale suggerisce per questo motivo di rivolgersi ad un notaio, affinché la designazione sia autenticata e il notaio certifichi che noi siamo nel pieno delle nostre facoltà al momento della designazione.

Una volta ottenuta la designazione autenticata si dovrà procedere con la compilazione di una delega, da consegnare alla persona da noi scelta in modo che la possa utilizzare nel momento di necessità in caso di nostra improvvisa non autosufficienza. È preferibile che le persone designate siano due nel caso una non fosse disponibile al momento del bisogno.

Ai presenti all'incontro sono stati consegnati i fac-simili dell'atto di designazione e della delega predisposte dalla Fondazione (2) nei quali sono

(2) Chi è interessato può richiederli alla Fondazione telefonando al numero 011.812.44.69 oppure inviando una e-mail a: [info@fondazionepromozionesociale.it](mailto:info@fondazionepromozionesociale.it)

attribuiti i seguenti compiti alla persona designata di intervenire in caso di nostra improvvisa non autosufficienza:

a) richiedere il ricovero presso idonea struttura sanitaria o socio-sanitaria;

b) controllare l'idoneità funzionale della struttura di degenza, assumendo le iniziative occorrenti, affinché sulla base delle prestazioni a cui si ha diritto secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali, vengano assicurate le necessarie cure e il miglior benessere possibile;

c) verificare la correttezza delle cure medico-infermieristiche e riabilitative, ivi compreso il controllo delle attività idonee alla prevenzione delle piaghe da decubito, nonché le misure dirette ad evitare ogni forma di accanimento terapeutico e ogni altra condizione lesiva della salute e del benessere;

d) sorvegliare l'idoneità delle misure attuate per quanto concerne l'igiene personale e ambientale;

e) verificare la qualità e quantità del vitto che viene somministrato;

f) assumere tutte le iniziative ritenute necessarie per ottenere dagli enti tenuti ad intervenire prestazioni adeguate alle esigenze.

La designazione autenticata dal notaio e la successiva delega possono non essere collegate ad una donazione modale, soprattutto se riguardano congiunti e, quindi, eredi legittimi. In questi casi è tuttavia opportuno verificare che essi siano concretamente in grado di intervenire a tutela del nostro diritto alla salute e capaci di sollecitare le istituzioni preposte affinché ci siano garantite le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie sopra elencate.

### **Esempio di donazione modale di persona priva di rete familiare**

Nel corso dell'incontro è stata richiamata anche la donazione modale, sottolineando come sia l'unica possibilità concreta prevista dalle leggi vigenti per ottenere che una persona di nostra fiducia (che non è indispensabile che sia un familiare), o un ente (associazione, fondazione, ecc.) abbia i poteri occorrenti per tutelare le nostre esigenze e i nostri diritti in caso di improvvisa non autosufficienza.

In pratica possiamo condizionare la donazione alla persona (o all'ente), che intendiamo designare, di un nostro bene (denaro, immobile, ecc.) all'impegno da parte della persona designata di svolgere i compiti precisati nell'atto di donazione, nei casi di sopraggiunta incapacità nostra. A titolo di esempio riportiamo la lettera della signora L. D., persona che ha richiesto le

prestazioni previste dall'articolo 16 del nostro Statuto.

«Cara Maria Grazia,

«Come anticipato telefonicamente ti informo di aver provveduto in data ... ad effettuare un bonifico dell'importo di ... quale donazione alla Fondazione da te presieduta. Come d'accordo, ti allego copia della mia designazione autenticata dal Notaio P. in data ..., nella quale sono indicate la signora A. F. e la signora I. Z. come miei possibili tutore e pro tutore, e che, nel caso di una improvvisa non autosufficienza, con delega che unisco, sono da me autorizzate ad intervenire a difesa delle mie esigenze, in attesa della nomina da parte dell'Autorità giudiziaria. Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto della Fondazione promozione sociale ti chiedo di impegnarti, a fronte della donazione ricevuta, ad assicurare la collaborazione della Fondazione stessa, gratuita e senza limiti, ad A. F. o, in caso di impedimento, ad I. Z. affinché mi siano assicurate da parte dei servizi sanitari e socio-sanitari le prestazioni di cui ho diritto. In particolare chiedo il tuo sostegno alla signora F. (o Z.) allo svolgimento delle funzioni, da me indicate nell'atto di designazione e di delega, ovvero per:

a) richiedere il mio ricovero presso idonea struttura sanitaria o socio-sanitaria;

b) verificare l'idoneità funzionale della struttura di degenza, assumendo le iniziative occorrenti affinché, sulla base delle prestazioni a cui ho diritto secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali, mi vengano assicurate le necessarie cure e il miglior benessere possibile;

c) verificare la correttezza delle cure medico-infermieristiche, nonché – occorrendo – quelle riabilitative, ivi compreso il controllo degli interventi assunti per la prevenzione delle piaghe da decubito e le misure dirette ad evitare ogni forma di accanimento terapeutico e ogni altra condizione lesiva della mia salute e del mio benessere;

d) verifica dell'igiene ambientale e personale;

e) verifica della qualità e quantità del vitto che mi viene somministrato;

f) assumere tutte le iniziative ritenute necessarie per ottenere prestazioni adeguate alle mie esigenze dagli enti tenuti ad intervenire, comprese quelle occorrenti per l'eliminazione, in tutta la misura del possibile, del dolore. Resto in attesa di ricevere la suddetta documentazione».

In tal modo la signora L. D. può contare sulla persona che sarà designata, ma anche sul personale della Fondazione per la sua tutela. Nel caso di conferma da parte del Tribunale della nomina del tutore da lei designato, sia quest'ultimo, che la Fondazione, potranno rivolgersi al Giudice in caso di eventuali inadempienze.